



Condizioni di Assicurazione VH Italia 2008 Tipo AS-Grandine

Condizioni Speciali AS-Grandine (2008)

Prodotto frutta

Actinidia

Art. 1 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 2 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Actinidia		% danno TABELLA	
		A	B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media	30	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve,	60	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	80	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Oltre al danno convenzionale viene riconosciuto il danno da defogliazione valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

ACTINIDIA	% di Defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
EPOCA DEL SINISTRO*	Coefficiente di danno %								
1a giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nettarine, nocciole, noci, pere, pesche, susine

Art. 3 - La garanzia ha inizio dall'allegagione.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nettarine, pere, pesche, susine

Art. 4 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine		% danno TABELLA	
		A	B
a)	Illesi	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima;	5	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve.	25	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve;	40	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	70	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Cachi, fichi

Cachi, fichi		% danno	
a)	Illesi	0	
b)	Lesioni all'epicarpo; tracce di ondulato	5	
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve	20	
d)	Più ammaccature lievi; più lesioni lievi; qualche lesione media	40	
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie con annerimento; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate	75	
f)	Ammaccature gravi con annerimento; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti e abbattuti	100	

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Mele

Mele		% danno TABELLA	
		A	B
a)	Illesi	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve	25	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve;	40	55
e)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	70	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Pere

Pere		% danno TABELLA	
		A	B
a)	Illesi	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	25	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	50	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media.	80	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti;	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Prodotto uva

Art. 5 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 6 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4,50	10,50	15,00	22,50	30,00	45,00	60,00	75,00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse:

- 1° luglio per l'Italia Meridionale e le Isole
- 5° luglio per l'Italia Centrale
- 10° luglio per l'Italia Settentrionale

Uva da tavola

Art. 7 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia e difetto e quindi idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, oltre al danno per perdita di quantità è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l'estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver determinato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo con l'applicazione dei coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale di perdita di quantità'	Coefficiente di danno di qualità' da applicare al prodotto residuo
a) grappoli con 0 – 10 % di acini danneggiati o persi	coeff. zero
b) grappoli con 10 - 50 % di acini danneggiati o persi	coeff. = oppure < alla % di acini danneggiati o persi
c) grappoli con oltre il 50 % di acini danneggiati o persi	coeff. = oppure < al 50 %

Art. 8 - Qualora venisse accertato che, oltre al danno da grandine, i grappoli hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla grandine, sarà risarcita la sola perdita di quantità imputabile alla grandine.

Art. 9 - In relazione al disposto dell'art. 4 delle CONDIZIONI GENERALI, la garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre.

Prodotto olive

Art. 10 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre il 15 dicembre.

Olive da olio

Art. 11 - La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da olio		% danno
a)	Illese	0
b)	Segni di percossa, ondulato	5
c)	Lesioni superficiali e ammaccature	10
d)	Lesioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
f)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate e drupe perdute	100

Olive da tavola

Art. 12 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto destinato al consumo da mensa. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da tavola		% danno
a)	Illese	0
b)	Segni di percossa, ondulato	10
c)	Lesioni superficiali e ammaccature	30
d)	Lesioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100

Prodotto piselli

Art. 13 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.

Art. 14 - Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la tipologia del prodotto: sgranato per surgelati, sgranato per industria conserviera, in baccelli per consumo fresco, sgranato da seme secco.

Art. 15 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, e limitatamente al pisello da seme secco destinato alla riproduzione, qualora la pratica culturale preveda la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

Prodotto fagiolini

Art. 16 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Art. 17 - Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, per ogni partita l'assicurato deve tassativamente indicare, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la data prevista per la raccolta;
- 3) la destinazione del prodotto: industria conserviera, industria per surgelati, consumo fresco.

Prodotto pomodori

Art. 18 - La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

Art. 19 - In relazione al disposto dell'art. 4 delle CONDIZIONI GENERALI, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- al 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

Art. 20 - Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1) la destinazione: da pelati, da concentrato ed altre trasformazioni conserviere, da mensa;
- 2) la data di semina o di trapianto;
- 3) la modalità di raccolta: in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Pomodori da industria

Art. 21 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Art. 22 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da Pelati

Pomodori da Pelati		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi.	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo.	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	65
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
g)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Pomodori da mensa

Art. 23 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco.

Art. 24 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da consumo fresco		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
e)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
f)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
g)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Prodotto peperoni

Art. 25 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. Essa ha inizio dall'emergenza, in caso di semina, ovvero ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia si estingue secondo le percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite come segue:

Giorni dal trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)	% complessiva di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
100	20	20
120	30	50
135	30	80
150	20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Art. 26 - Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 27 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Peperoni		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazioni punteggianti dell'epicarpo, senza compressione dei tessuti carnosì	5
c)	Percosse all'epicarpo con lievi compressioni dei tessuti carnosì; deformazioni lievi	15
d)	Percosse all'epicarpo con compressioni marcate dei tessuti carnosì; deformazioni medie	35
e)	Più percosse all'epicarpo con compressioni marcate ed estese dei tessuti carnosì; lesioni non passanti il tessuto carnoso	60
f)	Lesioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Prodotto tabacco

Art. 28 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Europea.

Art. 29 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.

Art. 30 - Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 31 - Il danno complessivo, in deroga all'art. 2 delle Condizioni Generali, è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (escluse le cotiledonari e le tre della corona basale) ed in base:

a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;

b) al mancato sviluppo delle foglie;

c) alle foglie perdute. È da ritenersi perduta anche la foglia con più del 65 % di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

Art. 32 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precitato articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100 %.

Art. 33 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;

b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 34 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 11-15 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 35 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Direzione della Società - Ramo Grandine - perchè disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'art. 11-15 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura purchè lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:

a) deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorchè l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;

b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Prodotto piante madri di viti porta innesti (talee di porta innesti di vite)

Art. 36 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre.

Art. 37 - Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- della varietà ovvero dell'incrocio;

- dell'età dell'impianto;

- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);

- del numero dei ceppi.

Art. 38 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25 % di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;

b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;

c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 39 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Piante di viti porta innesti (piante madri di porta innesti di vite)		% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per rottura o stroncamento del tralcio	100

Prodotto cocomeri e meloni

Art. 40 - La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

Art. 41 - Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

1) la data di semina o di trapianto;

2) la tipologia di coltivazione: a cielo aperto, semi-forzata, forzata.

Art. 42 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco.

In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Cocomeri: tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili; meloni

Cocomeri: tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili; meloni		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b)	Lesioni all'epicarpo	10
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55

e)	Lesioni notevoli al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 311)

Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 311)		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b)	Lesioni all'epicarpo	20
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi	50
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e)	Lesioni notevoli al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 43 - In relazione al disposto dell'art. 4 delle CONDIZIONI GENERALI, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Prodotto mais da seme

Art. 44 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.

Art. 45 - La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio, nonché il danno di qualità sul prodotto residuo. Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura ed è CONVENZIONALMENTE determinato sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Art. 46 - La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di semina.

Art. 47 - La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

Prodotto mais ceroso da insilaggio (silo mais)

Art. 48 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi da insilaggio destinato alla raccolta a maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

Art. 49 - La garanzia riguarda la perdita di quantità nonché il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo. Stabilito il danno di quantità, il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE determinato sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Prodotto mais dolce

Art. 50 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" destinato all'industria conserviera. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

Art. 51 - La garanzia riguarda la perdita di quantità nonché il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo. Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE determinato sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Prodotto vivai di piante da frutto e di olivo (astoni di specie da frutto e di olivo in vivaio)

Art. 52 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Non sono coperti da garanzia gli astoni ottenuti con porta-innesto di 3 anni ed oltre. Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita devono essere tassativamente indicati: porta-innesto e varietà.

Art. 53 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 30 novembre.

Art. 54 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. In relazione all'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai di piante da frutto e di olivo (astoni di specie da frutto e di olivo in vivaio)		% danno
a)	Astoni illesi	0
b)	Lesioni superficiali interessanti il cilindro corticale	5
c)	Qualche lesione superficiale al cilindro centrale rimarginata	15
d)	Numerose lesioni superficiali al cilindro centrale rimarginate	30
e)	Numerose lesioni superficiali al cilindro centrale non rimarginate, qualche lesione profonda al cilindro centrale non rimarginata, astoni con svettamento apicale	65
f)	Numerose lesioni profonde al cilindro centrale non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo	80
g)	Astoni con profonde lacerazioni al cilindro centrale, astoni stroncati	100

Prodotto Vivaio di pioppi (pioppi in vivaio)

Art. 55 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivaio di un anno, ad attecchimento avvenuto delle talee;
- per i vivaio di due anni, dal 1° marzo.

Art. 56 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre.

Art. 57 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto ottenibile da vivaio di un anno o di due anni. Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente indicato il clone allevato. In relazione all'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno

Vivaio di pioppi (pioppi in vivaio) - Vivaio di un anno		% danno
a)	Illesi e lesioni alla corteccia nei primi 100 cm	0
b)	Qualche lesione alla corteccia oltre i primi 100 cm	10
c)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	30
d)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
e)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base	100

Qualora la gravità del danno giustifichi la ceduzione totale del vivaio, tenuto conto del recupero di pioppelle e di talee, il risarcimento non potrà superare l'aliquota dell'80 %.

Vivaio di due anni

Vivaio di pioppi (pioppi in vivaio) - Vivaio di due anni		% danno
a)	Illesi	0
b)	Qualche lesione alla corteccia	10
c)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
d)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
e)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	100

Prodotto Vivaio di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 58 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, conformemente alle norme vigenti. Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente indicato: per gli innesti talea, la combinazione di innesto; per le talee franche, il porta-innesto.

Art. 59 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

Art. 60 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre.

Art. 61 - In relazione all'art. 2 delle Condizioni Generali di polizza, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)		% danno
a	Barbatelle illese e/o con segni di percossa (*)	0
b	Lesioni interessanti il cilindro corticale e/o il cambio della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	10
c	Lesioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	50
f	Lacerazioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	75
g	Per talee innestate: percossa sul punto di innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*) Per talee franche: asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*)	100

(*) In presenza di più tralci vitali e lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta coefficiente di danno di minore entità.

Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero)

Art. 62 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate.

Art. 63 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

Art. 64 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante portaseme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa.

Art. 65 - In deroga a quanto previsto dall' art. 4 delle Condizioni Generali, poichè la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

Prodotto barbabietola da zucchero

Art. 66 - La decorrenza della garanzia ha inizio dall'emergenza. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per prodotto assicurato si intende la produzione di radici di barbabietola da zucchero destinate all'industria saccarifera.

Art. 67 - Danni assicurati e determinazione del danno.

- a) *Danni assicurati*

La Società si obbliga a risarcire il danno per perdita di quantità causato dalle percosse della grandine sia direttamente alle plantule o alle radici, sia indirettamente all'apparato fogliare del prodotto assicurato.

6.3.1 Il danno diretto è riferito alla perdita di quantità di saccarosio conseguente alla morte di plantule e al danno alle radici causati dalle percosse della grandine. Nella determinazione del danno conseguente alla morte di plantule si tiene conto dell'investimento ottimale della coltura e del recupero quantitativo di cui beneficiano le piante rimaste.

Il danno indiretto è riferito alla perdita di quantità di saccarosio conseguente al danno causato dalla grandine all'apparato fogliare.

b) *Determinazione del danno*

b.1) Il danno diretto per perdita di quantità conseguente alla morte di plantule e/o al danneggiamento subito dalle radici, si esprime in % e si determina con riferimento al livello produttivo di ciascuna partita assicurata.

b.2) Il danno indiretto per perdita di quantità conseguente al danno subito dall'apparato fogliare, si esprime in % e viene calcolato sul prodotto residuo.

b.3) Il danno complessivo si esprime in % ed è la risultante della somma del danno diretto e del danno indiretto, quest'ultimo calcolato sul prodotto residuo.

c) *Disposizioni varie*

Per ogni partita devono essere tassativamente indicati, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina
- la tipologia varietale

Prodotto cavolfiori da mensa

Cavolo verza, cavolo cappuccio

Art. 68 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

Art. 69 - Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

Art. 70 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 31 dicembre.

Art. 71 - In deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dall'evento.

Prodotto insalata e radicchio

Art. 72 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

La garanzia inizia:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;
- e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 73 - Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

Art. 74 - In deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dall'evento.

Prodotto porro (pianta)

Art. 75 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

La garanzia inizia:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;
- e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

Art. 76 - In deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dall'evento.

Prodotto cetrioli e zucchine da mensa

Art. 77 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti:

Cetrioli e Zucchine		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa	5
c)	Lesioni all'epicarpo	10
d)	Lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni lievi	25
e)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
g)	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 78 - Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

Art. 79 - La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa, comunque, decorsi 100 giorni dalla data di trapianto.

Prodotto fagioli

Art. 80 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo. La garanzia ha inizio dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 81 - Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: da industria conserviera, da consumo fresco, da seme secco;
- la varietà;
- la tipologia varietale: nano o rampicante.

Art. 82 - Nel caso in cui, a seguito dei danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco di tutto o di parte del prodotto.

Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni riflorenti, fragoline di bosco

Art. 83 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Art. 84 - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 ottobre.

Art. 85 - Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o riflorente).

Art. 86 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Fragole		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni lievi; deformazioni lievi	25
c)	Lesioni medie; deformazioni medie	60
d)	Lesioni notevoli; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno, in caso di raccolta scalare, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Prodotto fichi d'India

Art. 87 - La garanzia inizia dall'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 88 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Fichi d'India		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa, tracce di ondulato e lesioni all'epicarpo	5
c)	Lesioni lievi al mesocarpo	25
d)	Lesioni medie al mesocarpo	40
e)	Lesioni notevoli al mesocarpo	70
f)	Lesioni notevoli al mesocarpo non cicatrizzate; frutti deformati o distrutti	100

Prodotto melanzane

Art. 89 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Art. 90 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 91 - Fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia si estingue secondo le percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio CONVENZIONALMENTE stabilite come segue:

Giorni di trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)	% complessiva di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
100	20	20
120	30	50
135	30	80
150	20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Art. 92 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

Art. 93 - In relazione al disposto dell'art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Melanzane		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
g)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili.

Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Prodotto seme di piante ortensi

(carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolle, porri e ravanelli portaseme)

Art. 94 - La garanzia riguarda esclusivamente la produzione di seme avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione portaseme. La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

Art. 95 - In deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dall'evento.

Art. 96 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi (estirpazione o sfalcio delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi e trebbiatura sull'appezzamento), la garanzia è prorogata fino all'ultima fase.

Prodotto bietola da coste, bietole da foglie, spinaci

Art. 97 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 98 - Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

Art. 99 - In deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dall'evento.

Caratteristiche e ubicazione dei campioni

Art. 100 - I campioni previsti dall'art. 15 delle Condizioni Generali, fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della quantità assicurata, per i seguenti prodotti devono avere le seguenti caratteristiche minimali:

- uva: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita;
- frutta e olive: una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
- pomodoro, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, cocomeri, meloni, fragole, bietola da seme: due file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- tabacco: tre file di piante passanti per la parte centrale della partita.